

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le seguenti Parti:

- la ditta Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli, con sede legale in Via Provinciale Carrara-Avenza, 109 - I-54033 Carrara (MS), e-mail per le comunicazioni: info@morellibase.it; Cod. Fisc. MRLCLD69M05B832B, Part. Iva n. 01040470450, rappresentata dal titolare Sig. Claudio Morelli. Nel seguito denominata anche "Morelli".
- la società KlinK Srl con sede legale in Via G. Del Papa, 88 I-50053 Empoli (FI), e-mail per le comunicazioni: klink@klink.it; cod- fisc e part. Iva n 05516510483., rappresentata dall'Ing. Alberto Cioli in qualità di Amministratore unico. Nel seguito denominata anche "KlinK".

Premesso che

- a) Morelli svolge l'attività di "Premiazione e Personalizzazione di Marmi, Stampa digitale su Marmo", ed è interessata a sviluppare ulteriormente la ricerca, la sperimentazione, la messa a punto industriale e la promozione commerciale delle proprie lavorazioni specialistiche, attraverso la realizzazione di progetti e partnership con soggetti qualificati.
- b) KlinK svolge attività di consulenza e assistenza tecnica per l'applicazione di metodi per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi, tangibili e intangibili, sia in campo di ricerca industriale che di ricerca scientifica e di ricerca, e di promozione di joint-ventures e iniziative di valorizzazione dei risultati delle suddette ricerche.
- c) la ditta Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli ha presentato una proposta di progetto denominata "MARMABLE - Marbling Marble. Correzione dei difetti estetici dei marmi" e che tale progetto è stato ammesso a beneficiare del cofinanziamento con fondi FESR di cui al POR CREO Regione Toscana 2007-2013 - Misura 1.3 Tip. B, PAR FAS 2007/2013 sottoprogetto 1.1.b Azione 1.3 e PRSE 2007/2010 - Misura 1.4;
- d) KlinK Srl dispone delle competenze professionali e delle capacità tecniche e strumentali per svolgere le attività previste dal progetto di cui al punto precedente;
- e) la ditta Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli ha indicato nella proposta di progetto la società KlinK Srl quale fornitore dei servizi qualificati previsti dal progetto;

Tutto ciò premesso, considerando la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

La ditta Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli incarica la società KlinK srl di svolgere le seguenti attività nell'ambito dell'esecuzione del progetto "MARMABLE - Marbling Marble. Correzione dei difetti estetici dei marmi".

- 1- creazione di una piattaforma di collaborazione per lo sviluppo e la documentazione condivisa e continua dell'idea progettuale;
- 2- predisposizione di strumenti di ausilio alla creatività e la facilitazione alla loro applicazione, in particolare con tecniche di decomposizione e formalizzazione dei problemi (problem setting) e di ricerca e formalizzazione delle soluzioni (p. es. TOC);

3. esplorazione e definizione di accordi di collaborazione tecnica - inclusi gli accordi per il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e le conoscenze pre-esistenti - con potenziali partner (fornitori, clienti, joint-venturer, nazionali e internazionali);
4. accompagnamento e stimolo alla formulazione del concetto MarmAble per la successiva fase di sviluppo sperimentale.

Articolo 2 - Risultati

I risultati previsti - a termine delle attività - saranno i seguenti

1. è stato concepito il processo MarmAble e ne è stata verificata la percorribilità tecnologica e di mercato;
2. è stato formulato il processo MarmAble come ipotesi di investimento di sviluppo sperimentale;
3. sono stati individuati i partner candidati per la partecipazione al progetto di investimento nello sviluppo sperimentale di MarmAble.
4. predisposizione (adattata specificamente al progetto) della piattaforma di collaborazione e degli strumenti di ausilio alla creatività, al problem setting e al problem solving
- 5 - assistenza tecnica al conceiving, e alla formalizzazione e documentazione delle opzioni
- 6 - assistenza tecnica all'esplorazione degli attori tecnologici esistenti e all'individuazione di potenziali partner e alla definizione di accordi di collaborazione tecnica - inclusi gli accordi per il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e le conoscenze pre-esistenti - con potenziali partner (fornitori, clienti, joint-venturer, nazionali e internazionali);
- 7 - assistenza tecnica alla formulazione del concetto MarmAble per la successiva fase di sviluppo sperimentale, in forma di progetto candidabile per sovvenzioni di medio taglio (> €1MIO a livello sia nazionale che comunitario)

Articolo 3 - Risorse impiegate e durata

Per l'esecuzione delle attività sopra citate è previsto l'impiego delle seguenti professionalità messe a disposizione da Klink Srl:

- (A) un esperto con esperienza 10 e 15 anni per un effort pari a 40gg/persona;
- (B) un esperto con esperienza tra 5 e 10 anni per un effort pari a 30gg/persona;
- (C) un tecnico con esperienza tra 3 e 5 anni per un effort pari a 20gg/persona;

L'inizio delle attività è previsto in data 1 settembre 2010 con termine il 28 febbraio 2011.

Eventuali proroghe della durata o maggiori impieghi di risorse saranno concordate tra le Parti.

Articolo 4 - Compensi

Il compenso pattuito per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto è di euro 25.000 (venticinquemila/00 euro) al netto delle imposte, in base all'impegno succitato, con una tariffa media di 278 euro/giorno.

Articolo 5 - Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte è e resta l'unico proprietario dei propri diritti di proprietà intellettuale e industriale sul know-how e sulla conoscenza pre-esistente.

La conoscenza e il know-how risultanti dalle attività dei progetti che sono oggetto di sviluppo, seppure congiunto, resteranno di esclusiva titolarità della ditta Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli.

Qualora, anche grazie all'attività di Klink, dovesse scaturire la possibilità di brevettazione dei risultati dei progetti e delle ricerche della Mauro Morelli Marmi di Claudio Morelli, ogni brevetto sarà di esclusiva titolarità di quest'ultima ditta.

Articolo 6 - Riservatezza

In virtù di questo accordo entrambe le parti possono avere accesso alle informazioni che sono riservate alla controparte.

Le Parti si impegnano a non rendere disponibili le informazioni riservate, in qualsiasi forma a terzi o di utilizzare queste informazioni in altro modo se non per l'attuazione del presente accordo.

Articolo 7 - Clausola compromissoria (arbitrato irrituale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad arbitrato non rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, che le parti espressamente dichiarano di accettare, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro singolo e le modalità di designazione del medesimo.

L'Arbitro deciderà in via irrituale, secondo diritto, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le Parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'arbitro, cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

Letto confermato e sottoscritto,

Empoli, 30 agosto 2010

Klink Srl

Mauro Morelli Marmi di
Claudio Morelli